

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli atti giudiziarii ed amministrativi della Provincia del Friuli

Esce tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costa per un anno anticipate lire 32, per un semestre lire 16, e per un trimestre lire 8 tanto per Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del *Giornale di Udine* in Casa Testa

liri (ex-Carati) Via Alauzoni presso il Teatro sociale N. 413 rosso 1 piano — Un numero separato costa cent. 10, un numero arretrato cent. 20 — Le inserzioni nella quarta pagina cent. 25 per linea — Non si ricevono lettere non sfrancate, né si restituiscono manoscritte. Per gli annunci giudiziarii, esiste un contratto speciale.

RIVISTA POLITICA SETTIMANALE

L'aspetto generale delle cose del mondo si fa tale da dover affrettare il Parlamento italiano a venire a capo della legge che presentemente si discute nella Camera dei Deputati. Non abbiamo alcun timore, che ci si faccia la guerra per la restaurazione del Temporale. In ogni caso, se questo compenso dovesse ricevere per il beneficio da noi arrecato alla civiltà europea distruggendolo, l'Italia dovrebbe andare incontro fiduciosa anche alla nuova crociata. Non vediamo nessun pericolo nemmeno per la legge dei clericali interni coi nemici della unità nazionale; ma delle brighe, dei fastidii ce ne potrebbero dare. E noi abbiamo altro in che occuparci invece che di lottare colla gente del passato. Noi dobbiamo educare il Popolo italiano alla intelligente operosità, dobbiamo dotare il paese di buone istituzioni sociali, dobbiamo rinnovarlo economicamente e moralmente, dobbiamo espanderne la sua attività al di fuori. Quest'opera di utilità, di necessità e trasformazione sarebbe, se non impedita, disturbata e ritardata certo dalle distrazioni cagionate dalla lotta con siffatti avversari.

Bisogna che il fatto interamente compiuto e l'acquietamento in esso anche degli stranieri, togliano ai nemici interni ogni speranza di opporsi alla volontà della Nazione. Per questo bisogna togliere anche alla diplomazia europea il ruzzo di occuparsi di qualsiasi maniera delle cose nostre.

La guerra è stata per la diplomazia una distrazione sufficiente dalle cose romane; ma nulla prova che essa abbia riunzionato ancora ad occuparsene. L'armistizio di Parigi condurrà necessariamente alla pace; ma d'ora guerra e della pace resteranno conseguenze, delle quali taluna già presentemente si addimostra.

La Germania imperiale non offre per la libertà le guarentigie di prima. L'imperiosità militare col pietismo protestante ed il gesuitismo romano possono andare molto bene d'accordo, massimamente se vi si mescola la politica. Il nuovo imperatore sarà contento di avere in sua mano il mezzo di soddisfare i meno liberali de' suoi sudditi, e d'influire di qualche maniera anche di fuori, e nell'Italia nostra. La nostra neutralità non ci ha fatto amici né in Germania, né in Francia. In quest'ultimo paese, secondo tutte le apparenze, ci sarà una restaurazione borbonica; e questa non sarà di certo benevola all'Italia. Noi consideriamo come amico il Governo austriaco, che non ha di certo interessi ad esserci avverso. Ma non dobbiamo dissimularci che nell'Austria medesima il nuovo Ministero è considerato come reazionario, e reazionario nel senso detto colà altremontano. Vediamo arrabbiarsi i poco cristiani Cattolici della Germania, della Polonia, del Belgio, della Svizzera, della Francia, di tutto

il mondo. Ogni Governo che voglia avversarci, o che pretenda qualcosa da noi, ha adunque qualche pretesto per disturbirci. Bisogna quindi che il fatto abbia antecedentemente risposto a tutti. Dobbiamo metterci in grado di respingere assolutamente anche i non materiali interventi altrui nelle cose nostre.

Pensiamo poi anche, che non si è potenti ed influenti al di fuori, se non si è ordinati all'interno, e che per esserli, si ha bisogno di farla finita colla cosa di Roma.

Per questo noi abbiamo veduto mal volontieri, che Mioistero e Camera non si fossero presto messi d'accordo su tutto quello che occorre far subito e non sieno rimessi a fare il resto dopo maturo esame. Le guarentigie per la libertà del Pontefice erano da accordarsi subito e con molta generosità. Bisognava assicurare in questo tutti i cattolici del mondo e tutti i Governi; i quali, politicamente parlando, non possono desiderare che il Pontefice sia suddito altrui e sottoposto alle leggi di alcuno Stato. Ma i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in Italia sono un affare interno, nel quale nessun Gove no ha nulla da dire.

Quindi, se moltissima fretta occorreva usare nella prima cosa, non faceva d'opo usare alcuna nella seconda. Anzi, per fare presto, nella seconda parte bisognava andare adagio. Sfortunatamente la cosa l'ha capiti pochissimi; ed i più si sono sforzati a non capire punto.

I rapporti futuri tra la Chiesa cattolica e lo Stato non sono da stabilirsi coi viste particolari di un partito politico, di un Ministero, di pochi uomini; ma colla opinione maturata della Nazione. Ora questa opinione maturata non esiste ancora né nel Ministero, né nelle due Camere, né nella stampa. Lo provano le proposte del Ministero modificata dalla Commissione; ma lo provano ancora più quella fatta dai così detti settanta, le quali non saranno di certo convertite in legge a quel modo.

Per assicurarci, basta fare ai settanta, al Ministero, alla Commissione della Camera il quesito, se sono bene sicuri di quello che vogliono col nuovo progetto di legge ora introdotto per entendimento. Siamo certi, che c'è da disputare dei mesi soltanto per intendersi sul significato delle parole libertà della Chiesa.

Noi non parleremo del senso che attribuiscono a tali parole gli altri; ma bensì in due parole del nostro.

Premettiamo, che noi vogliamo la libertà della Chiesa come tutte le altre libertà. Per noi tutte le libertà si collegano l'una col'altra, sono tutte buone, tutte necessarie. Quindi non vogliamo imporre nessuna restrizione ad alcuno, la quale non dipenda dalla necessità della tutela della libertà degli altri. La legge, che emana dalla volontà nazionale, è per noi la guarentiglia di tutte le libertà. Vorremmo quindi, che si facesse una legge di libertà anche per quelle associazioni che si fanno per oggetto di culto religioso.

bucinavano che vi fosse mestiere di grandi riforme. Da ciò il pensiero di sospendere l'unificazione legislativa delle Province da ultimo redente.

La Relazione addita poi le conseguenze non leste dell'aver lasciati i Veneti sotto l'impero delle leggi e de' Codici loro imposti dalla signoria fosciera. Per la sospesa unificazione infatti i Veneti restarono privi sìgno dei più preziosi tra i diritti loro consentiti dallo Stato, quali in certi casi la libertà personale, la libertà di stampa, la libertà economica; non ebbero egualità di cognizione giudiziaria; ebbero menomato l'onore di cittadini, perché la legge nella materia penale ammetteva i giudici dubitativi, e menomato il canone statutario della onorabilità e pubblicità dei giudici, e menomata la libertà di coscienza e di religione. E per di più la Relazione osserva molto a proposito come mentre lo stesso Governo austro-ungarico, non appena quietata la guerra del 1866, toglieva a' suoi Giudici alcune disposizioni lesive i principi di libertà, queste fossero da quel l'anno ad oggi mantenute nelle Province Venete già riunite al Regno d'Italia.

La Relazione continua ad enumerare la storia dei vari Progetti di legge per l'unificazione e le riforme, e ricorda come nel 1869 (se fatti estranei all'argomento non lo avessero impedito) la Camera eletta

Si il caso fosse vergine, diremmo al Parlamento: Fate una legge per la libertà delle associazioni religiose, per le Chiese ristrette ad una piccola Comunità, o più vaste e comprensive, un grande numero di cittadini, come li fate per le Società anelitiche aventi uno scopo economico, per tutto le altre associazioni. Abbiate cura, che la legge impedisca a queste Associazioni spontanee di usurpare i diritti della associazione necessaria dei componenti lo Stato, o di sostituirsi ad essa, menomando così la libertà di pochi o molti cittadini; e nel resto lasciate fare.

Ma noi abbiamo da stabilire ora la libertà della Chiesa cattolica nel nuovo libero Stato.

Se si tratta di una nuova libertà, vorrebbe dire, che la Chiesa cattolica prima non era libera. E se non era libera, di chi era serva? Forse dello Stato? Crediamo di no: poiché piuttosto lo Stato aveva patteggiato quei Concordati, che erano un modus vivendi, per non essere effetto servo di chi intendeva dominarlo. La Chiesa cattolica, cioè la unione dei fedeli, era serva della casta clericale, organizzata con uno speciale sistema di feudalismo mediante la gerarchia, la quale era giunta ad annullare ogni libertà dei componenti la Chiesa.

Facciamo adunque una legge di libertà. Sia libera a ciascuno di appartenere, o no, ad una Chiesa, cioè ad una associazione religiosa, di ascriversi a quella che gli piace, di essere considerato come appartenente ad essa colla dichiarazione che ne fa; che egli co' suoi Colleghi si possa, con una data forma, eleggersi dei rappresentanti, degli amministratori, dei capi, dei ministri, farsi, assieme a tutti gli altri, le spese della istituzione alla quale spontaneamente appartiene.

Questo sarebbe il principio generale, teorico; ma come si fa a ridurlo in pratica? Come si fa a passare dal sistema della servitù della Chiesa a quello della libertà?

Qui deve intervenire l'opera del Legislatore; ma quest'opera è diffilissima, perché non maturata dalla discussione, ed impossibile a farsi nella Camera, prima che una discussione molto larga ed esauriente sia stata fatta nella stampa ed in quelle private radunanze, nelle quali si dica tutto prima di fare dei progetti di legge.

Noi abbiamo entro ai limiti dello Stato due forme di associazione cattolica senza parlare di quella associazione universale, al cui capo abbiamo dato la libertà colla abolizione del Temporale, una dotazione ed uno speciale privilegio di inviolabilità; cioè le Parrocchie e le Diocesi.

Come si fanno libere le Parrocchie ora serve? Facendo una legge, per la quale coloro che le comprendono spontaneamente possono possederle e disporre del proprio (Beni delle Chiese, delle Fabbricce, dei Benefizi) ed eleggersi rappresentanti, amministratori, ministri, parrochi ed altri inservienti la Chiesa rispettiva per il culto. Lo stesso principio poi si deve applicare alla Diocesi, che è un

avrebbe approvata tutta la Legge, come ne aveva già approvati i punti più cardinali.

Ciò premesso, la Relazione prende ad esame articolo per articolo il Progetto ministeriale, cita opinioni autorevoli sui vari Codici di cui si vuole estendere l'uso tra noi, riporta le vicende di que' Codici e le proposte su alcune parti di essi già fatte alla Camera; quindi oppone alcuni emendamenti al Progetto ministeriale, di cui, nel numero di sabato, abbiamo dato un sunto.

Noi crediamo che queste modificazioni, proposta nella Relazione dell'onorevole Tecchio, saranno accettate dal Senato nel loro complesso. E del pari reputiamo di tutta convenienza, che prima dell'attuazione della legge, sia stabilito con Decreto Reale il numero dei funzionari che dovranno essere addetti alla Corte d'appello di Venezia, ai Tribunali, alle Preture ed agli Uffici del pubblico Ministero.

Ma in ispecialità sono commendabili le cautele prescritte per la nuova circoscrizione giudiziaria, e l'aver voluto ufficiale sull'argomento l'opinione dei Consigli provinciali.

Riguardo poi alla nota Petizione di parecchie Rappresentanze comunali del Veneto (promossa dalla Giunta Municipale di Legnago), nella Relazione citata si dà ragione ad essa, perché venne soppresso

composto di associazioni parrocchiali; sicché i rappresentanti eletti dalle associazioni parrocchiali vengano a costituire la Diocesi ed ai disporre di ciò che le appartiene e ad eleggere i rappresentanti, amministratori e ministri della Diocesi. Se le Diocesi troveranno in modo di farsi rappresentare e di rappresentare assieme colle altre degli altri paesi, alla Chiesa universale, tanto meglio.

L' Stato però non si deve occupare di ciò che passa nel dominio della religione. Esso fa la legge delle Comunità parrocchiali e diocesane in quanto riguarda le loro temporalità ed il governo di esse, tutelando i diritti di quelli che le compongono sull'avere comune, ed assicurando sè medesimo contro le usurpazioni di qualsiasi genere sul diritto degli altri cittadini.

Ma, e le fraterie, ed altre siffatte associazioni di celibati, che intendono di perpetuarsi?

Lo Stato ha abolito queste istituzioni antisociali ed immorali, che erano le parassite della società, per la preservazione di questa che era impedita nel suo scopo: e fece benissimo. Sarebbe assurdo, che dopo una legge di libertà che abolisse queste perniciose associazioni, la proposta dei settanta venisse ora a ristabilirle. Lo Stato non può impedire ad alcuno di vivere da celibate, di possedere un patrimonio e difficilmente potrà impedire ad uno di vivere, anche se lo punisse, e non potrà mai punire la venere vagi, sebbene antisociali. Ma se gli Americani non vogliono tollerare la peregrinazione come istituzione religiosa e sociale, né i Russi la evitazione pure per uno scopo religioso, faranno bene gli italiani a non ammettere la esistenza legale di associazioni di celibati perpetuati; essendo esse altrettante famiglie artificiali e contro natura, il cui scopo è essenzialmente e necessariamente antisociale, e contrario alla esistenza della grande, necessaria associazione nazionale dello Stato. Meno poi permetterà che siffatta gente corrompa la società usurpano la educazione della giovinezza.

Ci fermiamo, qui, bastandoci di far intendere ai settanta, che se avranno dei colleghi nella buona parte delle loro proposte, avranno anche degli avversari dichiaratissimi nella parte che, a nostro credere, è pessima. Siamo poi certi, che non tutti i settanta hanno abbastanza considerato quello che propongono; e non considerano, che portandone a doppio la discussione su quel terreno, corrono rischio di sciupare più ministeri, e la Camera attuale, e di tenere in sospeso ogni utile conseguenza della nostra andata a Roma.

Noi non vogliamo né Chiese e religioni dello Stato, né Concordati, né interventi dello Stato nelle cose di religione; ma non vogliamo nemmeno la servitù dei fedeli componenti la Chiesa alla casta che pretende di dominarli né la restaurazione delle istituzioni antisociali, che hanno demoralizzato e resa serva l'Italia col pretesto della religione. Vogliamo insomma la libertà vera, e non una ipocrisia di libertà.

l'articolo terzo del Progetto ministeriale, e la nuova circoscrizione giudiziaria dei Tribunali sarà fatta dal Governo prima dell'attuazione della Legge. Dunque, sentiti i Consigli provinciali e tenuto conto del numero degli affari e delle circostanze economiche e topografiche, è chiaro che si verrà anche a noi a aumentare il numero dei Tribunali corrispondenti e civili come accade in Lombardia.

Modificato nei suddetti punti il Progetto ministeriale, è a credersi che sarà approvato dal Parlamento. Ma perché la nuova circoscrizione riesca al più possibile giovevole allo scopo per cui viene fatta, sarà necessario che i Consigli provinciali si spogliano di quel gretto municipalismo, che l'ostile di un capo luogo saprebbe, all'occasione, anteporre all'utile comune. Noi ciò diciamo anche, perché in Lombardia (all'epoca della unificazione) s'ebbe a deplofare una lotta assai viva tra paese e paese, ciascheduno di questi volendo avere una Pretura od un Tribunale, senza che a sostegno delle pretese di alcune località c'entrassero ragioni desunte dal bisogno di una buona e pronta amministrazione della giustizia.

APPENDICE

Relazione della Commissione del Senato sul progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle Province di Venezia e di Mantova.

La Relazione dell'onorevole Tecchio venne stampata, e riprodotta da vari Giornali. Obbligati ad ometterne la ristampa, perché di soverchia lunghezza per il nostro Giornale, ne daremo per sommi capi il concetto, come ne abbiamo dato le principali proposte che modificano il Progetto Ministeriale.

La Relazione comincia col ricordare i fatti, per cui nel Veneto si ritardò l'unificazione legislativa. Nel 1866 (dice la Relazione) quando dalla Venezia sgombravano le armi nemiche, le altre Province del Regno avevano appena appena ricevuto le nuove leggi, i nuovi Codici; e le novità avevano in quelle province prodotto disagi e scomodi, e ovunque si

per tutta e intiera l'Europa. Il bacio che lo Czar ha impresso sulla guancia del co. di Bismarck ha bene la sua alta significazione. Il co. di Bismarck ha fatto molto per la Prussia, non c'è a che dire, e per suo Imperatore di Germania; qualche cosa ha fatto anche per il popolo tedesco; ma soprattutto egli ha lavorato, e ben lavorato, per l'Imperatore di Russia: la questione d'Oriente sarà decisa, senza altro sulle sponde della Senna.

Chi potrebbe prevedere con aggiustatezza il momento che ci separa ancora da un'alleanza della Russia colla Francia?

Il granduca ereditario di Russia non ama né i tedeschi, né la pace, come e nel grado che l'ama suo padre Alessandro. Chi ci assicura, che più presto forse che altri non pensi la Prussia si venga a trovare di fronte ad una coalizione delle Potenze di Europa?

Ebbene in questo caso, la triplice cintura di fortezza su quel di occidente, basterà propriamente a tutela e sicurezza della Germania?

Lussemburgo. Nella Gazz. di Treviri si legge:

La questione del Lussemburgo è totalmente apianata. Si assicura che fra i due governi interessati, fu conchiuso senza intervento di terzi, un accordo, secondo il quale vien dato alla Prussia un compenso di due milioni per i danni cagionati dal Lussemburgo, ed inoltre il diritto di occupazione della fortezza e l'amministrazione di tutte le ferrovie lussemburghesi.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

FATTI VARI

AVVISI MUNICIPALI di Udine

N. 1391

Nell'odierno esperimento d'asta, l'appalto dei lavori di radicale sistemazione dei marciapiedi nelle contrade del Duomo e S. Maria Maddalena venne deliberato al sig. Rizzani Leonardo per il prezzo di L. 3520.

In relazione pertanto alle norme contenute nel precedente avviso 20 gennaio p. p. N. 208 ed alle disposizioni dell'art. 98 del Regolamento sulla costituzionalità generale dello Stato si avverte che alle ore 12 merid. del giorno 14 febbraio corr. scade il termine utile per produrre una offerta di ribasso che non potrà essere inferiore al ventesimo del prezzo suddetto. Le eventuali proposte di miglioria dovranno corredarsi col deposito di L. 375.

Dal Municipio di Udine
li 9 febbraio 1871.

Il ff. di Sindaco
A. di PRAMPERO.

N. 1431.

Caduto definito l'esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di sistemazione del Giardino Comunale in Piazza Ricasoli di cui l'avviso 2 febbraio corr. N. 1156 si avverte che nel giorno 13 febbraio corr. alle ore 12 merid. si terrà un secondo incanto nel quale si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerto.

Restano in vigore tutte le condizioni e norme portate dal manifesto sopracitato.

Dal Municipio di Udine,
li 10 febbraio 1871.

Il ff. di Sindaco
A. di PRAMPERO.

Sedute del Consiglio di Leva

11 Febbraio 1871

Distretto di Sacile

Assentati	66
Riformati	67
Esentati	47
Rimandati	5
Delazionati	3
Eliminati	1
Renitenti	1
Totale 190	

Casino Udinese. Questa sera ha luogo nella sala del Municipio il già annunciato ballo del Casino Udinese. Sentiamo che l'adobbo delle sale è magnifico, e pare che il numero delle persone che interverranno alla festa sarà tale da renderla animatissima. Nessun dubbio pertanto che il ballo del Casino Udinese avrà uno splendido esito.

Il secondo ballo dell'Istituto idrostatico avrà luogo la sera del prossimo venerdì al Teatro M. Nerva. Nell'aderire all'idea di dare una seconda festa da ballo, la Presidenza dell'Istituto ha voluto secondare il desiderio di quei moltissimi soci che, intervenuti al primo ballo, non potevano rassegnarsi all'idea che il primo dovesse anche essere l'ultimo. È quindi a ritenersi che questo secondo trattenimento riuscirà simile all'altro: quanto al riuscire migliore, crediamo che sarebbe molto difficile.

CORRIERE DEL MATTINO

— Telegrammi particolari del Cittadino:
Bruxelles 11. Ebbe luogo a Parigi una riunione

dei più influenti orleanisti, fra cui il direttore del *Journal des Débats*.

L'attitudine di questo giornale ha destato viva sensazione.

Berlino 10. A Bismarck ed a Moltke furono presentati, da apposite commissioni, i diplomi di cittadini onorari di parecchie città della Germania.

L'ambasciatore turco ha dichiarato che non si occuperebbero i Princisti senza il consenso delle potenze, giacché il suo governo vuole la pace.

Lendri 11. Il risultato delle elezioni in Francia è ritenuto come sintomo sicuro della pace.

— Leggiamo nella *Perseveranza*:

Ci si afferma che la città di Nizza sia insorta.

La Prefettura sarebbe stata assalita e presa, al grido di *Viva l'Italia!*

Scopo dell'insurrezione sarebbe quello di ottenere l'annessione all'Italia.

Benché questa notizia ci venga da buona fonte, tuttavia la diamo colla maggior riserva.

— Leggesi nella *Nazione*:

In seguito al voto della Camera d'ier l'altro, sulla proprietà dei Musei e della Biblioteca del Vaticano, l'onorevole Visconti-Venosta ha dato le sue dimissioni.

Sappiamo che il governo della Difesa Nazionale ha incaricato di una missione speciale presso il governo italiano il signor Stefano Arago, già sindaco della città di Parigi. Egli si trattene un giorno a Nizza per informarsi esattamente sulle condizioni dello spirito pubblico in quella città. (Diritto)

— Ci scrivono da Roma che il partito liberale è seriamente allarmato per le voci corse di un imminente tentativo reazionario.

Si sarebbe sulla traccia di una vasta cospirazione che metteva capo ad alcuni prelati ed alcuni ufficiali pontifici ricoverati attualmente in Vaticano. (Diritto)

DISPACCI TELEGRAFICI

AGENZIA STEFANI

Firenze, 11 febbraio

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta dell'11 febbraio

La Camera convalida l'elezione di Capua del 2° M. di Napoli e di Casoria, sulle quali si fece una inchiesta parlamentare.

Sopra l'art. 7 delle garanzie, Lanza dichiara di mantenere la proposta ministeriale e combatte l'aggiunta della Commissione con cui dispone che in certi casi la suprema magistratura giudiziaria può emanare un decreto che dia facoltà ad un ufficiale pubblico d'introdursi nei palazzi pontifici, per esercitarsi gli atti del proprio ufficio. Teme che possano per ciò nascere dei sospetti all'estero sulle intenzioni del governo. Credé che debbansi tranquillare le coscienze de' cattolici, che supporrebbero non esservi più sicura immunità per pontefice e per cardinali in conclave. Il Governo sarebbe accusato di mancare di lealtà, se non mantenesse le formali promesse di serie garanzie. Osserva non potersi considerare come un diritto di asilo e di immunità dei rei quanto il governo conceda e fermamente sostiene. Dichiara di lasciare alla Camera la responsabilità dei fatti che potrebbero accadere ove si rifiutasse la proposta del ministero e non potrebbe esso in questo caso rimanere al suo posto.

La Commissione dà ragione del suo emendamento che ampiamente svolge. Però, dopo la dichiarazione della questione ministeriale, ognuno voterà secondo il suo proprio convincimento.

Laspada, Corte, Mancini sostengono le disposizioni della Giunta.

Carotti le combatte. Raeli pure avvertendo non esservi pericolo di ristabilimento del antico diritto d'asilo, dice non potere le concessioni ministeriali tornare mai dannose allo Stato che può sempre, quando occorresse, prendere altre disposizioni legislative.

La discussione è riavviata a lunedì stante l'ora tarda.

Berlino, 10. Assicurasi che è incominciata la formazione dell'esercito dell'Impero.

La Gazz. della Croce parlando della notizia dei Giornali circa il prolungamento dell'armistizio, dice che è impossibile il prendere una decisione in questo argomento prima che vedasi quali probabilità di pace siano offerte dall'Assemblea nazionale.

Londra 10. Inglese 91 13/16, italiano 54 1/2, lombardo —, tabacchi 41 — turco 89 —, spagnolo —.

Marsiglia, 10. Assicurasi che furono nominati Pelletta, Gambetta, Thiers, Trochu, Perrier, Grevy, Lanfroy, Chirrette, Tardieu, Amat e Delpach. Ignoransi però ancora i voti dei mobilitati.

La Borsa accolse con soddisfazione i risultati conoscitivi.

Bordeaux, 11. Il Governo decise dietro proposta di Steenackers che l'amministrazione delle poste sarà distinta da quella dei telegrafi che resta affidata a Steenackers.

Nelle Alpi Marittime furono eletti Garibaldi, Dufraisse, Bergoni e Piccon.

Nel Puy de Dome passò intera la lista repubblicana.

A Grenoble fu eletta la lista conciliatrice.

Da dipartimenti invasi si hanno le seguenti informazioni al data del 10. Nella Marna devono eleggersi 8 deputati. Ne furono eletti 5 fra cui G. Blin il procuratore generale a Parigi e Giulio Simon. Nell'Aube devono eleggersi 15, ne furono eletti 3, cioè Amedeo Gayot, Casimiro Perier, e Paricet Sindaco di Troyes. Nell'Yonne da eleggersi, e 8 eletti Nella Loira fu eletta la lista conservatrice. Vinoy ebbe 34,699 voti, Gayot sei Montpaysan non fu eletto.

Bukarest, 11. La Camera decise di trasmettere al Parlamento italiano un iudizio di congratulazione per il trasporto della capitale in Roma. Il Ministero presentò un progetto per la conversione del debito fluttuante in buoni e ritirò l'antico progetto tendente ad ammortizzare il debito fluttuante.

Darmstadt, 11. Oggi rionavarono violenti sossi di terremoto.

Londra, 11. Notizie di Parigi. Le elezioni, effettuaroni con pieno ordine. Furono eletti Hugo Thiers, Blanc e Delachaux.

Il prolungamento dell'armistizio è certo.

Chaozy è arrivato.

L'indennità di guerra non sorpasserà probabilmente i tre miliardi.

Il nuovo trattato di commercio fra la Francia e la Germania sarà unito al trattato di pace.

I risultati delle elezioni dell'Alsazia sono favorevoli al partito repubblicano moderato.

Furono eletti Gambetta e Favre.

Bordaux 12. Alle 5 pom. restavano da conoscere i risultati delle elezioni di 27 dipartimenti, di cui 23 invasi dal nemico. La elezione di alcune notabilità in parecchi dipartimenti renderà necessarie da 30 a 40 rielezioni. Fino a questo momento Thiers è diggià eletto in 18 dipartimenti, Trochu in 7, Changarnier in 4. Gambetta a Marsiglia, ad Alger, ad Orano. Giulio Favre nei dipartimenti del Rodano e ad Aix. A Tolosa furono eletti sei leghisti, due orleanisti, e due repubblicani.

Bordeaux, 11. A Laval fu eletta la lista della Unione liberale con Vanguyon, Viller, Lechatais ecc. Nelle Ardenne furono eletti Chanzy, Philippeaux, Martines, Bethume.

In Algeri furono eletti Gambetta e Garibaldi. A Costantina fu eletta la lista repubblicana.

Il generale Chanzy telegrafo da Laval: Lasciai Parigi ier mattina. Vi regna la maggior calma. I risultati delle elezioni non sono ancora conosciuti. Fra i députati eletti trovansi parecchi prigionieri.

Vienna 11. Mobiliare 250,90, lombarde 181 —, austriache 724 —, Banca nazionale —, napoletana 9961/2 cambio Londra 124,35, rendita austriaca 67,80.

Marsiglia 11. Francese 53,45, italiano 55,50, spagnolo 29 1/2 nazionale 438,75, austriache —, lombarde 236 —, Romane 138,50, ottomane —, egiziane —.

Berlino, 11. austr. 204,3/8 lombarde 98 —, crel. mobiliare 136 7/8 rend. ital. 54,7/8, tabacchi 88,14.

Bukarest 11. Camera dei Deputati. Rispondendo ad una interpellanza, il presidente dei Ministri dichiarò che la lettera del Principe pubblicata dalla Gazz. d'Augusta sembra scritta in un momento di stanchezza. Ma il pericolo segnalato è diggià passato.

La Camera passò allora all'ordine del giorno con una protesta di fedeltà verso il principe e la Costituzione.

Villemshohe 11. Il Proclama di Napoleone ai francesi, che finché le armate combattevano egli desistette da ogni passo che potesse procurare discordie. In luogo di protestare contro le violazioni del diritto, egli faceva i più ardenti voti per il successo della difesa nazionale. Ora che ogni speranza ragionevole di riportare vittoria è scomparsa, è giunto il momento di domandare conto del sangue versato senza necessità e delle risorse del paese dissipate senza controllo da coloro che usurparono il potere. La sorte della Francia non potrebbe essere abbandonata a un Governo senza mandato. La pace sarà allora soltanto assicurata quando il popolo sarà interrogato sulla forma di Governo. Napoleone soggiunge: «Affranto da tante ingiustizie, e da delusioni amare, non voglio reclamare i diritti che furonmi conferiti quattro volte in 20 anni; ma finchè la volontà della Nazione non si è manifestata, è mio dovere d'indirizzarmi alla Nazione come suo vero rappresentante.

Londra 11. Inglese 92 1/16, lombardo 54 5/8, italiano —, turco 41 3/8.

Bruxelles 12. La Corrispondenza Havas ha da Parigi, 7: Assicurasi che si fanno pratiche attive presso Bismarck per ottenere che i soldati prigionieri a Parigi possano essere diretti verso alcuni punti della Francia in attesa della decisione dell'Assemblea nazionale.

Il Club delle *Folies Bergères* protestò contro la distruzione delle fortificazioni e della ferrovia che formavano la seconda cinta.

ULTIMI DISPACCI

Bordeaux, 11. Nel dipartimento del Rodano fu eletta la lista conciliatrice.

Nel Finisterre furono eletti Thiers, Leflo, ecc. A Limoges la maggioranza fu per la lista liberale indipendente.

A Caen passò la lista liberale parlamentare.

All'Havre fu data la maggioranza alla lista Thiers e Pourier-Quertier.

Nella Saona-e-Loira furono eletti alcuni repubblicani e alcuni conservatori liberali.

A Moulins fu eletta la lista conservatrice.

Avvenne a Dunkerque una esplosione nella fabbrica delle cartucce. Vi sono molte vittime.

Aden, 12. È arrivato jersera il piroscafo italiano *Arabia* in giorni 5 1/2 da Suez diretto a Bombay.

Notizie di Borsa

FIRENZE, 11 febbraio

</

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI GIUDIZIARI

N. 4010 1

EDITTO

Si rende noto al nob. conte Ascanio di Colleredo di Sterpo smarrito nella battaglia presso Ticin nell' anno 1866 essere stata chiesta a questo Tribunale dal conte Ferdinando di Colleredo la dichiarazione Giudiziale di sua morte, essendosi nominato in suo curatore questo avv. Dr. Pietro Lianassa, con avvertenza che si procederà alla dichiarazione di morte qualora nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente Editto, non comparisca dinanzi questo giudizio o non faccia in altra guisa connotare la propria esistenza.

Locchè si affligga in quest' albo pretorso e nei luoghi di metodo, e s' inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dal R. Tribunale Prov.
Udine, 10 febbraio 1871.

Il Reggente
CARRARO

G. Vidoni.

N. 43831 2

EDITTO

La R. Pretura in Cividale rende noto che in seguito a requisitoria 9 dicembre 1870 n. 9185 del R. Tribunale Prov. in Udine emessa sopra istanza di Guglielmo Presani al confronto di Faidutti Maria Benvenuta maritata Cucovaz e consorti esecutata, nonché in confronto dei creditori iscritti in essa istanza rubricati e fissato li giorni 11, 18 e 25 marzo dalle ore 10 ant. alle 2 p.m. per la tenuta nei locali del suo ufficio del triplice esperimento d' asta per la vendita delle realtà in calce descritte ed alle seguenti

Condizioni

1. I beni saranno venduti separatamente lotto per lotto.
2. In tutti tre gli esperimenti la delibera seguirà il prezzo uguale o superiore alla stima previo l' obbligo in ogni aspirante di cattare l' offerta col deposito del decimo.

3. Entro 10 giorni dell' avvenuta delibera dovrà l' acquirente versare l' intero prezzo alla Banca del Popolo in Udine e depositare quindi giudizialmente la polizza comprovante l' eseguito versamento.

4. Solo in seguito all' esatto adempimento delle premesse condizioni potrà il deliberatario ritirare l' effettuato deposito del decimo e riportare l' immisso in possesso ed aggiudicazione in proprietà del lotto o lotti acquistati.

5. Dal previo deposito del decimo resta esonerato il solo esecutante, il quale in caso di delibera non sarà tenuto a versare il prezzo se non che dopo l' esito della futura graduatoria sentenza, ritenuto l' obbligo di corrispondere sul prezzo suddetto l' interessa annuo del 5 per cento e ritenuta la facoltà in lui di conseguire frattanto l' immisso in possesso della realtà deliberata.

6. Mancando il deliberatario a quanto sopra i beni saranno posti al reincanto a tutto di lui pericolo e spese.

Descrizione dei beni da subastarsi posti in pertinenza e mappa stabile di S. Leonardo Distretto di S. Pietro.

Lotto I. Porzione di casa padronale in Scrotto, e precisamente due quarti indivisi della porzione di casa mercata al map. n. 913 lett. b di pert. 0.27 colla rend. di L. 19,29 appartenente agli esecutati Dr. Luigi e Dr. Giuseppe Faidutti. Essendo quella porzione di casa stimata in complesso L. 3125 i due quarti indivisi che si esecutano vengono ad essere stimati L. 1.456,25.

Lotto II. Fondo parte ad orto e parte a prato denominato Usgrai ed anche orto e riva di Jaculin in map. ai n. 2270, 2292 di riunite pert. 1,23 rend. L. 2,51 stim. it. L. 248,70.

Lotto III. Arat. arb. vit. denominato Patamoran in map. al n. 902 di pert. 2,45 r. L. 4,78 stimato it. L. 504,30.

Lotto IV. Prato cespugliato denominato Cisistrane in map. al n. 2630 di pert. 5,41 r. L. 2,45 stim. L. 42,75.

Lotto V. Bosco ceduo forte denominato Patamoran in map. al n. 2412 di pert. 2,20 r. L. 4,12 stimato L. 42,75.

Lotto VI. Arat. arb. vit. con cava d' argilla denominato Nachiamure in pertinenza di Merso inferiore e nella map. di S. Leonardo al n. 4213 lett. b di pert. 4,80 r. L. 9,36 stimato it. L. 725,30. Si vende metà soltanto di tale apprezzamento e precisamente la metà spettante all' esecutante Faidutti Luigia q.m. Antonio maritata Crisettigh per cui il prezzo di stima si riduce ad it. L. 362,65.

Il presente si affligga in quest' albo pretorso e nei luoghi di metodo, e s' inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dalla R. Pretura
Cividale li 16 dicembre 1870.

Il R. Pretore
SILVESTRAI

Sgobaro.

N. 9323-70 3

EDITTO

Nel giorno 3 dicembre p. p. nella Osteria Pauloni fuori questi Porta Grazzano vennero dalli RR. Carabinieri sequestrati degli effetti cioè, 9 pezzi di varia braccatura di cotonina quadrata a vari colori, 4 pentole nuove di ferro, un vecchio cesto, ed un farz'elto, effetti depistati in giudizio.

Essendo ignoti li danneggiati dell' indubbii generi, si diffidano nel termine di un anno della presente triplice inserzione ad insinuare e giustificare l' eventuale diritto alla consegna di quei generi, sotto comminatoria che altrimenti saranno venduti e conservato il prezzo presso il Giudizio penale.

Dal R. Tribunale Prov.
Udine, 3 febbraio 1871.

Il Reggente
CARRARO

G. Vidoni.

N. 2333 3

EDITTO

Si rende noto che nei giorni 11, 18 e 25 marzo p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 p.m. si terrà presso questa R. Pretura un triplice esperimento d' asta del sotto indicato fondo sopra istanza della sign. Maddalena Simonetti-Del Fabro di Moglio in confronto di Osvaldo Linda di Reana, alle seguenti

Condizioni

1. Al primo e secondo esperimento lo stabile eseguito non sarà deliberato che a prezzo superiore a quello di stima, ed al terzo a qualunque prezzo, purché basti a coprire i creditori inseriti fino alla stima.

2. Ogni offrente meno l' esecutante, dovrà cattare l' offerta col previo deposito del decimo del valore di stima.

3. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

Condizioni

4. Al primo e secondo esperimento lo stabile eseguito non sarà deliberato che a prezzo superiore a quello di stima, ed al terzo a qualunque prezzo, purché basti a coprire i creditori inseriti fino alla stima.

5. Ogni offrente meno l' esecutante, dovrà cattare l' offerta col previo deposito del decimo del valore di stima.

6. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

7. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

8. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

9. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

10. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

11. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

12. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

13. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

14. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

15. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

16. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

17. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

18. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

19. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

20. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

21. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

22. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

23. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

24. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

25. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

26. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

27. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

28. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

29. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

30. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

31. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

32. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

33. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

34. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

35. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

36. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

37. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

38. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

39. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

40. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

41. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

42. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

43. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

44. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

45. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

46. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

47. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

48. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

49. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

50. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

51. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

52. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

53. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

54. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

55. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

56. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

57. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

58. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

59. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

60. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

61. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

62. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

63. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

64. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

65. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

66. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

67. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

68. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

69. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

70. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

71. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

72. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

73. Il deliberatario dovrà entro giorni 14 effettuare il deposito giudiziale del

</div